



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**Circolare n.08/2022**

**17/01/2022**

**Esonero contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Messaggio INPS n.197/2022**

Roma 17 gennaio 2022\_Si informa che l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 197/2022 (all. n.1), che fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione, nonché le indicazioni operative, della misura per fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, prevista dall'articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

L'Inps ha ritenuto opportuno intervenire con il chiarimento in oggetto in quanto il predetto esonero è stato autorizzato - ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - con la Decisione C(2021) 9334 *final* dell'8 dicembre 2021 (come noto, l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. A tale data, molti datori di lavoro avevano già fruito integralmente dell'esonero ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il messaggio in oggetto chiarisce quindi, che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell'esonero già previsto dal decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla legge n. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero di cui al decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite dallo stesso messaggio Inps. Infatti, già con la circolare n. 30/2021, l'Inps aveva chiarito che l'esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al

D.L. n. 137/2020, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge di Bilancio 2021.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020", un'istanza nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

all. n.1: Messaggio INPS n.197 del 14 gennaio 2022